

STATUTO

Organizzazione di Volontariato

“Nucleo Provinciale Protezione Civile e Volontariato Associazione Nazionale Carabinieri – Lodi”

Art. 1

Costituzione

1. Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Lodi dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituita un'Organizzazione di Volontariato denominata "NUCLEO PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO ANC - LODI", di seguito denominata Organizzazione (OdV).
2. La Sede Legale è ubicata in Via Tito Fanfulla, n.22 – Lodi (Cap26900), i contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Art. 2

Principi

1. L'Organizzazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Nazionale Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche.
2. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 20.
3. L'Organizzazione è una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Art. 3

Finalità

1. L'Organizzazione opera nei seguenti ambiti:

- Attività di Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni con particolare riferimento al Codice Nazionale della Protezione Civile - Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 ed alle Normative ed ai Regolamenti Regionali vigenti;
- Interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Attività di supporto agli Enti Pubblici rientranti nell'ambito della sicurezza partecipata, della tutela delle persone e del patrimonio pubblico, rientranti nel Codice del Terzo Settore e disciplinate da specifiche Convenzioni attuative fra Associazione – OdV ed Ente Pubblico richiedente.

L'attività di cui al primo punto è da intendersi come attività principale e prevalente dell'Organizzazione.

Art. 4 Aderenti

1. Sono aderenti all'Organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo (Comitato).
2. Tutti gli aderenti debbono essere Soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso la Sezione ANC di riferimento (Lodi).
3. Nella domanda di ammissione l'Aspirante Socio Volontario aderente dichiara di accettare senza riserve il presente Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione avviene dopo un periodo di prova fissato dal Consiglio Direttivo (Comitato) in mesi n.06 (Sei) e decorre dalla data di Delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- Dimissioni volontarie;
- Mancato versamento della quota associativa annuale;
- Decesso;
- Perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- Indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo (Comitato);
- Mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie.

In questi ultimi due casi è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci e quindi al Consiglio Direttivo (Comitato), il quale decide in via definitiva e comunica tramite il Presidente la deliberazione finale al soggetto interessato.

4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
5. Gli aderenti che prestano attività di Volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 5 Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti Soci Volontari hanno diritto di partecipare alle Assemblee Generali, di votare direttamente o per delega, di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti hanno l'obbligo di:
 - Rispettare le norme del presente Statuto e le Delibere legalmente adottate dall'Organizzazione;
 - Pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea Generale;
 - Svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
 - Partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'Organizzazione.

Art. 6 Organi

1. Sono Organi dell'Organizzazione di Volontariato:
 - l'Assemblea Generale degli aderenti Soci Volontari;
 - il Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo);
 - il Presidente;
 - il Collegio arbitrale (*eventuale*);
 - il Collegio dei revisori dei conti (*eventuale*).

Art. 7 Assemblea Generale degli aderenti Soci Volontari

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli aderenti regolarmente iscritti all'Organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria n.02 (Due) volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno n.15 (Quindici) giorni di preavviso decorrenti dalla data di trasmissione della mail di convocazione (mail ordinaria e/o PEC) o del timbro postale o da quella data posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti Soci o del Collegio dei Revisori dei Conti eventuale nel caso di cui all'art. 15 comma 5.
In tali due casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro n.15 (Quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea Generale deve essere tenuta entro n.30 (Trenta) giorni dalla convocazione scritta.
4. In prima convocazione l'Assemblea Generale dei Soci Volontari è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di n.01 (Una) delega scritta.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e dei rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - Eleggere i membri del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo);
 - Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (*eventuale*);
 - Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo);
 - Approvare il bilancio preventivo;
 - Approvare il bilancio consuntivo;
 - Approvare le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 19;
 - Stabilire l'ammontare sia delle quote associative sia dei contributi a carico degli aderenti.
8. Il verbale di ogni riunione periodica dell'Assemblea Generale viene trasmesso, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC - Lombardia competente per il territorio.

Art. 8 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo (ovvero il Comitato Esecutivo) è eletto dall'Assemblea Generale degli aderenti Soci Volontari ed è composto da n.07 (Sette) Membri Eletti.

Esso può cooptare e nominare, tra i Soci dell'Assemblea, fino ad un massimo di altri n.04 (Quattro) Membri Non Eletti, in qualità di Soci Esperti Aggregati (Soci Simpatizzanti), con sola funzione consultiva e di assistenza tecnico – operativa nell'ambito del Consiglio Direttivo e che potranno ricoprire, anche al bisogno ed ove necessario, il ruolo di Coordinatore e/o Specialista di Settore senza poter ricoprire in ogni caso una carica sociale nell'ambito del Comitato Esecutivo.

I Membri Eletti del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto e non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza degli stessi.

2. Il Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo) si riunisce su convocazione del Presidente, almeno n.01 (Una) volta al mese e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dello stesso (almeno n.03 Membri). In tale seconda ipotesi la riunione del Consiglio Direttivo deve avvenire entro n.20 (Venti) giorni dal ricevimento della richiesta su convocazione del Presidente.

3. Perché la convocazione ordinaria del Consiglio Direttivo (Comitato) sia valida occorre un preavviso di almeno n.05 (Cinque) giorni decorrenti dalla data di trasmissione della mail (mail ordinaria e/o PEC) o del timbro postale o da quella data posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano; la convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo (Comitato) avviene secondo le medesime modalità ma entro almeno i n.03 (Tre) giorni decorrenti dalla data di riunione avente carattere di urgenza.

Infine, nei casi straordinari di particolare emergenza ed urgenza, è ammessa la convocazione telefonica, mezzo social, via fax oppure e-mail con un preavviso minimo pari a n.12 (Dodici) ore.

4. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno (n.05 – Cinque) dei membri e delibera a maggioranza semplice dei Membri presenti.

5. Il Consiglio Direttivo (Comitato) ha i seguenti compiti:

- Fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione (Regolamento);
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea Generale, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- Eleggere il Presidente;
- Nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali Coordinatori e/o Specialisti di Settore;
- Accogliere o rigettare le domande degli Aspiranti Volontari aderenti;
- Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di contingibile urgenza;
- Nominare il componente del Collegio Arbitrale eventuale.

6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad un massimo di n.03 (Tre) sedute consecutive del Consiglio Direttivo (Comitato) ne determina la decadenza dalla carica sociale.

7. A sostituire il componente del Consiglio Direttivo (Comitato) che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti e/o nel caso di parità il più anziano dei Soci avente diritto e candidato / proposto per la carica. Qualora all'interno del Comitato, venisse a mancare la maggioranza (n.04 – Quattro) dei Membri componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea Generale degli aderenti Soci Volontari e del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo); è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo), sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o nel caso di necessità dal Consigliere Membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione nell'Organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 10 Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "Registro degli Aderenti", del "Libro dei Beni Inventariali", del "Rapporto Annuale delle Attività";
 - Provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci Volontari aderenti e del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo).

Art. 11
Tesoriere

1. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'Organizzazione e sotto la propria responsabilità ricadono le seguenti attività:
 - Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo (Comitato) entro il mese di Ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo (Comitato) entro il mese di Marzo di ogni anno.
 - Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
 - Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo (Comitato), a firma congiunta con il Presidente.

Art. 12
Collegio arbitrale
(eventuale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
4. Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art. 21 comma 3.

Art. 13
Collegio dei revisori dei conti
(eventuale)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Generale. Esso elegge nel suo seno il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea Generale con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
5. Il Collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci Volontari aderenti per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'Organizzazione.

Art. 14
Coordinatore e/o Specialista di Settore

1. In relazione al numero degli aderenti (fino ad un massimo di n.50 Soci Volontari) ed alle attività che intende espletare, l'Organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento operativo nell'ambito della funzione specifica di Protezione Civile.
2. Il Coordinatore e/o Specialista di Settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo), ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso assegnato.
3. Risponde direttamente al Comitato Esecutivo che lo ha nominato ed al Presidente.

Art. 15
Gratuità e durata delle cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di n.05 (Cinque) anni, e possono essere riconfermate soltanto per una volta e per un secondo mandato.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del mandato medesimo.

Art. 16
Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo (Comitato), i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale che deciderà a maggioranza.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare di pertinenza dell'esercizio finanziario e contabile di riferimento.

Art. 17
Risorse economiche

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti;
 - Contributi dei privati;
 - Contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
 - Contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo) ed ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 18
Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo (Comitato). Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Generale, dal Consiglio Direttivo (Comitato) o da almeno un terzo degli aderenti Soci regolarmente iscritti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.

Art. 20
Procedura per il riconoscimento come “Nucleo ANC”

Entro un mese dalla formale costituzione, l'Organizzazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell'ANC, l'approvazione delle norme previste per la propria Organizzazione in merito alle proprie Attività (Statuto) e sul proprio Funzionamento (Regolamento).

La documentazione, da inoltrarsi attraverso il Servizio di Coordinamento Nazionale delle attività di Volontariato ANC (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della Sezione, dal Coordinatore Provinciale e/o dall'Ispettore Regionale interessati.

Nelle more dell'approvazione, la OdV non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC.

Il Presidente Nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.

In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore Regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

Art. 21
Uso dell'Uniforme ANC

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Organizzazione è prerogativa esclusiva delle OdV riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e/o nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione, gli aderenti alla OdV non possono indossare l'uniforme ANC.
2. Il Presidente Nazionale, attraverso il SE.CO.V., determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2 e le gravi violazioni da parte di singoli soci Volontari comportano il deferimento al Collegio Arbitrale.

Art. 22
Rapporti con l'ANC

1. L'Organizzazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il SE.CO.V., istituito presso la Presidenza Nazionale ANC, mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.
2. Ispettore Regionale ed il Delegato Regionale per il Volontariato possono:
 - Accedere ai locali dell'Organizzazione, previ accordi;
 - Verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;
 - Partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli aderenti Soci Volontari ed alle riunioni del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo);
 - Richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti ove previsto;
 - Richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo (Comitato Esecutivo).
3. Il Presidente di Nucleo dell'Organizzazione di Volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alla Sezione di riferimento e di appartenenza dei Soci Volontari iscritti.

Art. 23
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti soci. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.
2. Ai sensi dell'art. 5 punto 4 della Legge 11/8/1991 n. 266, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi dell'ANC.

Art. 24
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della Legge n. 266/1991 e, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di associazione previste dal Codice Civile e da altre leggi.

Letto, Approvato e Sottoscritto.

Lodi, 23 Novembre 2024.

Il Segretario
NPVPC ANC - Lodi

Il Presidente
NPVPC ANC - Lodi